

Ci è stato chiesto da più parti se e come siano applicabili prescrizione e decadenza al diritto di recuperare quanto sottrattoci nuovamente dal Governo Renzi con il D.L. 65/20015 (dopo che la Corte Costituzionale aveva accertato la illegittimità del blocco operato precedentemente). Abbiamo pertanto chiesto un parere in merito all'avv. Claudio Vitelli, che assiste il sindacato da anni e da tale parere (che riportiamo di seguito integralmente), è emersa l'inapplicabilità della decadenza triennale dal diritto, non applicandosi al caso di specie quanto stabilito dal DPR 639/70. Rimane pertanto in piedi solo la possibile prescrizione del diritto (5 anni) che però non può decorrere prima che la norma del Governo Renzi venga a sua volta dichiarata incostituzionale perché, prima di quella data, non esistendo alcun diritto sancito dalla legge, non può operare nessuna prescrizione (In ogni caso e per puro scrupolo, abbiamo interrotto anche una eventuale prescrizione con le lettere di messa in mora inviate da ciascun pensionato). Dalla lettere decorrono pertanto i 5 anni necessari per la maturazione della prescrizione.

Sezione Pensionati Silcea
Leonida Busciolano Stefano Bellardinelli.

STUDIO LEGALE VITELLI
CIVILE – PENALE – AMMINISTRATIVO

Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Avvocato Claudio Vitelli

Avvocato Maria Paola Vitelli

Spett.le

Segreteria Nazionale Silcea

Via C.Colombo 181

00100 Roma

Oggetto: perequazione pensioni – decadenza e prescrizione

Ci si pone il problema dell'applicabilità del termine triennale di decadenza, ai sensi dell'art. 47 del DPR 639/70, come modificato dal D.L. 98/2011, all'azione per il riconoscimento della perequazione delle pensioni. Vediamo pertanto la situazione attuale della questione.

Dopo la sentenza delle Corte Costituzionale 70/2015, il Governo ha emesso il D.L.65/2015 ridefinendo la perequazione delle pensioni per gli anni 2012/2013 e gli effetti di tale perequazione per gli anni 2014/2015 e 2016. Allo stato dunque esiste una legge vigente che disciplina la materia (seppure a nostro avviso in modo illegittimo). Pertanto, i pensionati non hanno alcun diritto ad ottenere un'ulteriore perequazione in assenza dell'abrogazione della legge da parte della Corte Costituzionale e dunque, non essendovi il diritto, non vi può neppure essere un decadenza collegata al mancato esercizio di detto diritto e dunque neanche quella triennale prevista dall'art. 47 del DPR 639/70, come modificato dal D.L. 98/2011.

Per altro la stessa INPS nella Circolare 95 del 31/07/2014 ha così precisato il senso della disposizione del DPR 639/70: *“Dovendo ricondurre il significato delle parole “riconoscimento della prestazione” ad una specifica vicenda del rapporto previdenziale si deve far riferimento alla prima liquidazione del trattamento pensionistico, quale momento in cui il rapporto contributivo dà luogo all'erogazione della prestazione. Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 47, il termine decadenziale decorre qualora il provvedimento di prima liquidazione non riconosca integralmente quanto spetta al pensionato. Poiché la decadenza di cui alla citata disposizione è relativa alla proposizione dell'azione giudiziaria, se ne deduce che essa ha ad oggetto esclusivamente provvedimenti di prima liquidazione in relazione ai quali è possibile astrattamente far rilevare profili di illegittimità dinanzi agli organi giudiziari. La prestazione è riconosciuta in modo parziale qualora la prima liquidazione non tenga conto di tutti gli elementi e le informazioni che incidono sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico, che erano presenti al momento della domanda di pensione e perciò noti all'Istituto.”*

E' pertanto evidente che il termine triennale di decadenza sia attinente solo ai ricorsi relativi ad erronei calcoli della pensione e decorre dopo la prima erogazione. Negli altri casi, **per nuove disposizioni normative (o per abrogazione di quelle esistenti) resta la normale prescrizione quinquennale. Afferma ancora l'INPS “Può accadere che, dopo il provvedimento di prima liquidazione con il quale è stato riconosciuto al pensionato quanto spettante sulla base degli elementi noti, si verifichino fatti sopravvenuti che rendono**

STUDIO LEGALE VITELLI
CIVILE – PENALE – AMMINISTRATIVO

Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Avvocato Claudio Vitelli

Avvocato Maria Paola Vitelli

parziale il pagamento della prestazione. I fatti sopravvenuti possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un "arricchimento" della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica... La domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell'importo di pensione alla mutata disciplina legislativa o una ricostituzione del trattamento pensionistico per una delle vicende sopra illustrate può essere presentata senza limiti di tempo e il riconoscimento dei ratei arretrati soggiace al limite della prescrizione quinquennale (cfr. messaggio n. 220/2013)".

Alla luce di quanto evidenziato, è evidente come l'azione per far valere incostituzionalità della nuova normativa in merito di perequazione delle pensioni non soggiace al termine decadenziale triennale, mentre la norma introdotta per dare attuazione alla sentenza 70/2015 (con le note limitazioni alle pensioni oltre una certa soglia) con il decreto legge 65/2015, convertito con modificazioni in legge 109 del 17 luglio 2015 potrebbe essere impugnata solo sotto il profilo della legittimità costituzionale. L'eventuale relativo contenzioso non concerne però questioni di carattere interpretativo, ma questioni di costituzionalità. E' necessario pertanto attendere che qualche Magistrato sollevi la questione di costituzionalità e la Corte la accerti.

La presentazione della domanda di ricostituzione, interruttiva dei termini di prescrizione dei ratei pregressi, risulterebbe dunque necessaria solo nel caso di un nuovo pronunciamento favorevole della Corte Costituzionale. (1)

Roma, 15 marzo 2017

Avv. Claudio Vitelli

(1) Se si voglia però dare corso ad una interpretazione contraria a quella data dalla stessa INPS in merito all'applicabilità del termine triennale, occorrerebbe fare riferimento come termine triennale da cui far decorrere la decadenza, alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (6/5/2015) per i titolari di pensione di importo complessivo superiore a sei volte il minimo perequato (pensionati esclusi dal decreto legge 65/2015) e dal pagamento degli arretrati (1/8/2015) per i titolari di pensione di importo compreso tra tre e sei volte il minimo. Il pensionato che intenda promuovere l'azione legale deve essere messo al corrente che il contenzioso viene proposto con l'intento di arrivare alla pronuncia della Corte Costituzionale e che pertanto in caso di esito negativo in primo grado sarà necessario ricorrere ai successivi gradi di giudizio, anche al fine di non pregiudicare definitivamente il diritto reclamato. Il pensionato deve essere consapevole degli oneri economici cui dovrà far fronte, della probabile lunga durata dell'azione di contenzioso e dell'incertezza dell'esito finale. Relativamente ai costi del contenzioso che gravano sul ricorrente ricordiamo che oltre a quelli previsti (contributo unificato e partecipazione alle spese legali per ogni grado di giudizio) potrebbero aggiungersi quelli imprevisi (raddoppio del contributo unificato e spese di soccombenza).